



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

COPIA

Verbale di Deliberazione nr. 34 del Consiglio Comunale

Oggetto: **CONSORZIO PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA TRA I COMUNI DI CALDES, CAVIZZANA, CLES, MALE', MONCLASSICO E TERZOLAS. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. PAGAMENTO DEBITO NEI CONFRONTI CASSA CONGUAGLIO NEI LIMITI DELLA QUOTA DI CONFERIMENTO AL CAPITALE DI DOTAZIONE.**

L'anno **duemilaquindici** addì **dieci** mese di **agosto** alle ore **20.00** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

PAGANINI BRUNO	SINDACO	Presente
BRUSEGAN FEDERICO	CONSIGLIERE	Presente
COSTANZI ALDO	CONSIGLIERE	Presente
GASPERINI ALBERTO	CONSIGLIERE	Presente
GENTILINI EMILIANO	CONSIGLIERE	Presente
GOSETTI DANIELE	CONSIGLIERE	Presente
PODETTI CRISTINA	CONSIGLIERE	Presente
VALENTINELLI CHIARA	CONSIGLIERE	Presente
ZANELLA GIULIANO	CONSIGLIERE	Presente
ZANON RITA	CONSIGLIERE	Presente
ZANELLA MICHELE	CONSIGLIERE	Presente
ANDREIS GIORGIO	CONSIGLIERE	Presente
BAGGIA MASSIMO	CONSIGLIERE	Presente
COSTANZI TULLIO	CONSIGLIERE	Presente
CUNACCIA BARBARA	CONSIGLIERE	Presente

Assiste il Segretario comunale Osele dott. Giorgio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Paganini Bruno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, previa designazione di due scrutatori che il Consiglio stesso nomina nelle persone dei Consiglieri Brusegan Federico e Costanzi Tullio, mentre viene designato alla firma del verbale il Consigliere Zanon Rita

OGGETTO: CONSORZIO PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA TRA I COMUNI DI CALDES, CAVIZZANA, CLES, MALE', MONCLASSICO E TERZOLAS. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. PAGAMENTO DEBITO NEI CONFRONTI CASSA CONGUAGLIO NEI LIMITI DELLA QUOTA DI CONFERIMENTO AL CAPITALE DI DOTAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

- che i Comuni di Cles, Caldes, Cavizzana, Malè, Monclassico, Ossanna, Tres, Vervò e Terzolas gestivano in economia il servizio di trasporto, distribuzione e vendita dell'energia elettrica. Detti Comuni hanno stabilito di partecipare alla costituzione di un Consorzio per la distribuzione dell'energia elettrica, approvando contemporaneamente la convenzione, lo statuto, il progetto di massima tecnico – finanziario e la relazione tecnica di stima delle immobilizzazioni materiali del costituendo nuovo soggetto;
- che i consorziati ideatori erano i seguenti Comuni: Caldes, Cavizzana, Cles, Malè, Monclassico, Terzolas, Tres, e Vervò; alcuni comuni (Tres e Vervò) non parteciparono alla costituzione del Consorzio;
- che successivamente con l'approvazione di conformi deliberazioni consiliari ritenendo che la formula organizzativa dell'azienda consortile integrasse la forma di gestione associata e diretta più rispondente agli interessi pubblici e gestionali perseguiti per la distribuzione dell'energia elettrica i comuni di Caldes, Cavizzana, Cles, Malè, Monclassico e Terzolas hanno approvato la costituzione del Consorzio per i Servizi territoriali del Noce tra i Comuni;
- che con le deliberazioni consiliari le amministrazioni comunali hanno, inoltre, approvato la convenzione disciplinante i rapporti tra i Comuni associati, lo statuto – regolamento del Consorzio, nonché il progetto di massima tecnico finanziario relativo alla costituzione di un soggetto unico per la fornitura di servizi connessi con la distribuzione dell'energia elettrica;
- che nei documenti approvati veniva previsto il trasferimento del ramo d'azienda afferente la predetta attività al costituendo Consorzio. Venivano, altresì, individuate, in base al numero delle utenze e dei Kwh consumati, le quote di partecipazione di ogni singolo Comune consorziato;
- che con atto notarile rep. N. 10953 del Notaio Domenico de Pascale di data 20 settembre 2007 è stato costituito il Consorzio per i Servizi Territoriali del Noce in forma abbreviata STN CLES;
- che STN CLES veniva iscritto nel registro delle imprese in data 9 novembre 2007;
- che i singoli Comuni approvavano con rispettive delibere giuntali il conferimento del ramo d'azienda elettrica comunale nel Consorzio per i Servizi Territoriali del Noce con decorrenza 1 luglio 2008;
- che STN CLES ha iniziato ad operare in data 1 luglio 2008.
- che in considerazione della particolarità del mercato dell'energia elettrica, in più occasioni l'Assemblea del Consorzio STN ha affrontato il tema della miglior gestione del servizio e dei possibili strumenti ed opportunità di sviluppo. L'Assemblea in sede di presentazione del bilancio di esercizio 2011, in data 22 maggio 2012 ha ritenuto all'unanimità di modificare l'assetto esistente;
- che l'Assemblea ha incaricato il Presidente del Cda ed il Direttore di approfondire la volontà dei singoli soci. A tal fine sono stati fatti diversi incontri ed è stato concordato di proporre all'Assemblea una proposta di scioglimento;

- che la convenzione stabilisce che lo scioglimento dell’Azienda ed il recesso degli Enti consorziati rientri tra gli atti dell’Assemblea soggetti all’approvazione degli enti consorziati:
“Art. 14 -Trasmissione atti assembleari soggetti all’approvazione degli enti consorziati.
1. Con le modalità previste dallo Statuto, il Consorzio è tenuto a comunicare le deliberazioni riguardanti i seguenti oggetti, che devono essere approvate dagli enti consorziati:
a) richiesta di ammissione di altri Enti pubblici al Consorzio nonché approvazione della stima del capitale conferito;
b) scioglimento dell’Azienda e/o recesso di Enti consorziati;
c) Conferimento di nuovi servizi da parte degli Enti consorziati;
d) modifiche della convenzione sottoscritta dai Comuni consorziati;
e) modifiche allo statuto che comportino un aumento degli oneri di partecipazioni degli Enti consorziati;
f) ricapitolazione del Consorzio nel caso di perdite di esercizio non ripianabili con il fondo di riserva.”
- Lo Statuto disciplina lo scioglimento all’art. 6 che recita:
“Art. 6 – Scioglimento
1) Il Consorzio può cessare a seguito della deliberazione degli Enti consorziati rappresentanti almeno i due terzi degli Enti consorziati e i due terzi delle quote di partecipazione.
2) In tal caso, il patrimonio del Consorzio viene ripartito con i seguenti criteri:
a) I beni conferiti, assegnati in affitto od in comodato, esistenti nel territorio dei singoli Comuni, vengono restituiti a ciascun Comune;
b) I beni esistenti nel territorio dei singoli Comuni riscattati o costruiti direttamente dal Consorzio con mezzi finanziari propri saranno assegnati ai singoli Comuni interessati con i relativi mutui;
c) Gli eventuali impianti centralizzati o riguardanti i singoli Comuni e le altre attività nette risultanti dallo stato finale di liquidazione saranno ripartiti in proporzione alla quota di partecipazione, mediante criteri integrativi di compensazione fra i Comuni interessati;
d) Il personale impegnato presso il Consorzio alla data di scioglimento sarà assorbito direttamente dal nuovo soggetto gestore.
3) Nel caso di scioglimento del consorzio gli Enti consorziati, su proposta dell’Assemblea, risolvono di comune accordo le situazioni a ciò conseguenti, avute presenti le disposizioni contenute nella Convenzione e nel presente statuto.”;
- Lo statuto all’art. 20 conferma che lo scioglimento dell’Azienda ed il recesso degli Enti consorziati rientra tra gli atti dell’Assemblea soggetti all’approvazione degli enti consorziati.
“Art. 20 –Atti assembleari soggetti all’approvazione dei singoli Comuni consorziati.
1) Le deliberazioni dell’Assemblea riguardanti gli oggetti sotto indicati sono sottoposte all’approvazione dei singoli Comuni consorziati:
a) richiesta di ammissione di altri Enti pubblici al Consorzio nonché approvazione della stima del capitale conferito;
b) scioglimento dell’Azienda e/o recesso degli Enti consorziati;
c) conferimento di nuovi servizi da parte degli Enti consorziati;
d) modifiche della Convenzione sottoscritta dai comuni consorziati;
e) modifiche dello statuto che comportino un aumento degli oneri di partecipazioni degli Enti consorziati;
f) ricapitolazione del consorzio nel caso di perdite di esercizio non ripianabili con il fondo di riserva.
2) Di tali deliberazioni verrà data tempestiva comunicazione sotto la responsabilità del Presidente dell’Assemblea e del Direttore. Nel caso in cui uno o più Comuni non approvino o si oppongano alle deliberazioni di cui alle lettere a) b) c) d) e) del precedente punto 1,

l'Assemblea può confermare gli atti medesimi con apposita deliberazione adottata con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei componenti e dei 2/3 del totale delle quote consortili.”;

- che in data 27 giugno 2012 l'assemblea dei soci ha approvato all'unanimità la delibera di scioglimento da sottoporre agli enti consorziati;
- che il Consiglio comunale di Malé con delibera n. 29 del 18 luglio 2012 ha approvato la suddetta proposta di scioglimento del Consorzio STN Cles, (a sensi degli artt. 14 e 20 dello Statuto).
- che in seguito l'assemblea di STN con deliberazione di data 24 settembre 2013 ha preso atto che ai sensi dell'articolo 19 del contratto di servizio, allo scioglimento del consorzio consegue la decadenza automatica del contratto di concessione del servizio per il Trasporto, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica affidato al Consorzio STN. Contestualmente, trattandosi di servizio pubblico che deve essere erogato senza soluzione di continuità si stabiliva di proseguire temporaneamente con l'affidamento del servizio al Consorzio STN sino al termine massimo del 31 dicembre 2013, decorso il quale il servizio doveva ritornare nella piena disponibilità e titolarità dei singoli Enti pubblici locali consorziati: Comune di Caldes, Cavizzana, Cles, Malè, Monclassico e Terzolas. Nella delibera l'assemblea di STN è stato precisato che alcuni beni non rientrano nella liquidazione, per espressa previsione dello Statuto il quale disciplina lo scioglimento all'art. 6 sopra richiamato:
- che l'articolo 6 dello Statuto non prevede che il patrimonio sia interamente liquidato, ma al contrario sancisce che i beni conferiti, assegnati in affitto od in comodato, esistenti nel territorio dei singoli Comuni, siano restituiti a ciascun Comune; il consorzio STN gestisce, infatti, alcune attività sulla base di appositi contratti di servizio; l'articolo 6 della Convenzione disciplinante i rapporti tra i Comuni associati per il governo dell'Azienda consortile intitolato “Impegni ed obblighi degli Enti aderenti” prevede espressamente che “*Con l'adesione al Consorzio i Comuni intendono pervenire alla gestione associata del servizio rientrante nelle finalità del Consorzio ovvero l'esercizio in forma associata del servizio di trasporto, distribuzione e vendita dell'energia elettrica, sulla base di specifici contratti di servizio.*”
- che non rientra, pertanto, nella liquidazione tutto ciò che è stato messo a disposizione del Consorzio STN dai singoli comuni nell'affidamento del servizio per il trasporto, distribuzione e vendita dell'energia elettrica con contratto di servizio del giugno 2008. Precisato che a seguito della costituzione del Consorzio STN veniva approvato dai singoli comuni consorziati e sottoscritto identico contratto di servizio per il trasporto, distribuzione e vendita dell'energia elettrica. Si prende atto che il suddetto contratto di servizio all'art.19 disciplina gli inadempimenti del gestore e dispone che “lo scioglimento del Consorzio” rappresenta un'ipotesi di decadenza del contratto di affidamento del servizio e che la decadenza avviene in modo automatico senza onere di diffida. “
- che il Consiglio Comunale di Malè con propria deliberazione n.ro 45 dd. 30.12.2013 disponeva e prendeva atto della prosecuzione di fatto della fase di scioglimento e messa in liquidazione del Consorzio oltre il 1 novembre 2012 e fino e non oltre il 31 maggio 2014. Con medesimo atto non veniva accolta la presa d'atto deliberata dall'Assemblea del Consorzio STN in data 24 settembre 2013, in relazione alla decadenza del Contratto di servizio per il trasporto, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica affidato al Consorzio STN. Di conseguenza il servizio medesimo non è rientrato nella disponibilità e titolarità del Comune deliberante con il 31 dicembre 2013, e ciò al fine di garantire la continuità del servizio pubblico nel Consorzio stesso.
- che in ragione dei sopra richiamati atti il Consorzio STN Cles ha gestito in via provvisoria fino al 31 agosto 2014 i servizi elettrici per i Comuni di Malè, Terzolas, Cavizzana, Caldes. finché i medesimi non hanno costituito un nuovo consorzio STN Val di Sole.
- che il Consiglio Comunale di Malè con provvedimento n.ro 27 dd. 22.07.2014, nel prendere atto della prosecuzione di fatto della fase di scioglimento e messa in liquidazione del Consorzio

STN, oltre il 31 maggio 2014 e fino al 31 agosto 2014, deliberava di non prendere nuovamente in carico la gestione del servizio elettrico in economia diretta, affidando le attività strumentali per erogare il “servizio di trasporto, distribuzione, misura e vendita di energia elettrica” nell’ambito del proprio territorio comunale, al costituendo Consorzio per i Servizi Territoriali del Noce, STN Val di Sole, sino al 31 dicembre 2030. La neo Azienda Speciale Consortile, Consorzio pubblico, denominata “Consorzio per i Servizi Territoriali del Noce”, in forma abbreviata “STN Val di Sole”, è stata costituita in data 7 agosto 2014 tra i comuni di Caldes, Cavizzana, Malè e Terzolas, con atto n.ro 436 di repertorio, registrato a Cles in data 21 agosto 2014, al n. 3. A far data dal 1° settembre 2014 è stata avviata l’attività di erogazione energia elettrica da parte del Consorzio per i Servizi Territoriali del Noce – STN Val di Sole.

- che in data 23 luglio 2015 l’Assemblea dei soci del Consorzio STN in liquidazione dopo ampia discussione all’unanimità dei presenti ha deliberato di approvare il bilancio al 31.12.2014, che presenta un perdita di Euro 1.229.048,00-, prendendo atto che ai fini della liquidazione costituisce un bilancio intermedio, posto che il bilancio finale di liquidazione potrà essere approvato solo nel momento in cui le operazioni di liquidazione potranno dirsi ultimate ed accertate le effettive poste sia a credito che a debito. In particolare il Consorzio STN in liquidazione risulta debitore di partite scadute verso l’Ente Cassa Conguaglio settore elettrico, partite sulle quali, come già comunicato, sono attualmente in maturazione interessi di mora in misura pari all’ 8% annuo. A seguito mandato assembleare la liquidatrice ha chiesto autorizzazione a CCSE al fine di poter effettuare il pagamento compensato di poste creditorie e debitorie attualmente scadute verso CCSE.
- che Cassa conguaglio – CCSE ha quindi autorizzato ad effettuare tale pagamento compensato quantificando la somma dovuta netta (riferita ai soli debiti scaduti in linea capitale), come segue:

CCSE Debito al 10/06/2015	€	889.726,14
CCSE Credito al 10/06/2015	-€	426.694,28
Debito netto	€	463.031,86

- che nella medesima Comunicazione CCSE ha richiesto il pagamento di interessi di mora per un totale di Euro 113.702,52, di cui Euro 60.607,06 per pagamenti effettuati in passato con ritardo e su cui sono maturati interessi di mora non ancora liquidati da CCSE ed Euro 53.032,46 riferiti alle poste scadute e non pagate a cui attiene il pagamento compensato di cui sopra. Pertanto l’importo complessivo dovuto, comprensivo di interessi, risultava di Euro 576.734,38, in caso di pagamento entro il 31.7.2015
- che nel corso dell’assemblea di data 23 luglio 2015 i soci hanno incaricato la liquidatrice di richiedere una proroga del termine posto da CCSE dal 31 luglio al 15 agosto 2015. Tale proroga è stata concessa a mezzo mail dal dott. Paolo Cosenza con ricalcolo degli interessi di mora e incremento del totale dovuto. La liquidatrice, dott.ssa Cristina Odorizzi con nota dd. 25 luglio 2015, qui pervenuta il 28.07.2015, prot. n.ro 6666 ha ufficialmente richiesto ai comuni consorziati il versamento delle somme necessarie al pagamento dei debiti scaduti verso il CCSE, rappresentando che il suddetto debito produce giornalmente notevoli interessi e che il Consorzio STN non dispone della liquidità necessaria per estinguergli.
- che il CCSE ha concesso di effettuare il pagamento di cui sopra entro il 15.8.2015 ricalcolando l’importo degli interessi di mora con conseguente nuovo totale determinato in Euro 579.038,73;
- che i Comuni consorziati si sono impegnati statutariamente e con convenzione a rispondere dei debiti consortili sino a concorrenza del fondo di dotazione conferito in STN (pari ad Euro 475.000,00), tanto più che va sottolineato come i beni conferiti in natura e costituenti il capitale di dotazione siano ritornati nel 2014 nella disponibilità dei singoli soci ai sensi dell’articolo 6 dello Statuto. Quindi in questo momento un sottrarsi dei Comuni alla messa a disposizione di somme almeno fino a concorrenza di tale cifra potrebbe dar luogo ad un comportamento

ingiustificatamente foriero di continui maggiori costi per interessi a carico del Consorzio oltre al rischio di sanzioni ex art. 8, D.Lgs. 98/1948 (come da Regolamento di CCSE).

- che tutti i comuni soci di STN in liquidazione presenti all'assemblea del 23 luglio 2015 hanno confermato il proprio impegno a versare al Consorzio STN l'importo corrispondente alle proprie quote di competenza del capitale di dotazione, dando atto che il debito scaduto di cui sopra si riferisce a fatti di gestione e appare a priori non valutabile essendo maturato nel corso degli esercizi 2013 e 2014, posizione fatta propria anche da questo Comune;
- dato atto che il valore del bene conferito in natura dal comune di Malé in sede di costituzione del consorzio è pari ad euro 108.653,00.- come indicato nello statuto e convenzione del Consorzio STN corrispondente al 22,87% del fondo di dotazione.
- dato atto che i beni conferiti in natura sono stati restituiti al comune di Malè (al pari degli altri soci) nel corso del 2014, fermo restando che il comune di Malè, in qualità di socio del consorzio azienda speciale STN, concorre (anche in base alle previsioni dell'art. 7 della convenzione disciplinante i rapporti tra i comuni associati per il governo dell'azienda consortile) alle eventuali perdite di gestione nei limiti della quota di partecipazione.
- rilevato che l'intervento finanziario chiesto al comune socio si sostanzia nella copertura di un disavanzo del consorzio-azienda speciale STN in liquidazione relativo ad una spesa derivante da fatto di gestione del consorzio azienda oggettivamente non valutabile che scaturisce da oneri di perequazione a conguaglio stabiliti ex lege (delibere dell'Authority energia elettrica e Gas), tale spesa, pur già prevista prudenzialmente da questo Ente nel proprio bilancio di previsione dell'esercizio finanziario in corso, necessita di riconoscimento di legittimità ai sensi dell'art. 21 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma T.A.A. , approvato con DPGR 28 maggio 1999, n. 4/L e s.m.;
- ribadito che il debito rientra nella fattispecie disciplinata dall'art. 21, comma 1 lett. B del DPGR 28 maggio 1999, n. 4/L trattandosi di copertura di disavanzo di consorzi, aziende speciali nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzioni o atti costitutivi purché sia rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio ed il disavanzo derivi da fatto di gestione oggettivamente non valutabile.

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 79, comma 4 del T.U.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L al fine di perfezionare nell'immediatezza la trattativa;

Atteso che, ai sensi del combinato disposto degli art. 26 e 28 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e successive modifiche ed integrazioni, la presente deliberazione rientra tra le competenze del Consiglio comunale;

Acquisito il parere del revisore dei conti dr. Gabriele Negherbon, pervenuto in data 07.08.2015, ai sensi dell'art. 43, comma 1 lett. B) del DPGR 28 maggio 1999, n. 4/L e s.m.;

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 81 del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, dal Responsabile dell'ufficio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, attestante ad un tempo la necessaria copertura finanziaria, nonché dal Segretario Comunale reso sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come modificato dal DPReg. 3 aprile 2013 n. 25 e coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 2 maggio 2013 n. 3 e dalla L.R. 9 dicembre 2014 n. 11.

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0 e astenuti n. 5 (Zanella Michele, Andreis Giorgio, Baggia Massimo, Costanzi Tullio e Cunaccia Barbara) su n. 15 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

d e l i b e r a

1. Di riconoscere, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. b), del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma T.A.A. , approvato con DPGR 28 maggio 1999, n. 4/L e s.m., il debito fuori bilancio di €. 108.653,00.- derivante dal disavanzo del consorzio – azienda speciale Servizi Territoriali del Noce (S.T.N.) in liquidazione, imputabile a fatto di gestione oggettivamente non valutabile e risultante dal Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 del predetto Consorzio, approvato dall'assemblea dei soci in data 23 luglio 2015.
2. Di limitare, per i motivi meglio espressi in premessa, l'obbligo di riconoscimento del debito fuori bilancio alla propria quota di costituzione del fondo di dotazione del Consorzio S.T.N., valutato in complessivi €. 475.000,00, del quale ilcomune di Malè partecipa con la quota del 22,87%, mediante conferimento avvenuto in natura e retrocesso nel corso del 2014.
3. Di dare atto che la somma di cui al precedente punto 1 è finalizzata all'estinzione di un debito maturato dal consorzio STN nei confronti dell'Ente Cassa conguaglio settore elettrico per oneri a conguaglio connessi alla gestione del servizio pubblico di distribuzione e vendita energia elettrica.
4. Di imputare la spesa di €. 108.653,00 come segue: titolo II° - funzione 12 (funzioni relative ai servizi produttivi) – servizio 06 (altri servizi produttivi) – intervento 09 (conferimenti di capitale) – del bilancio dell'esercizio finanziario 2015, che presenta la necessaria disponibilità al capitolo n. 32811/585 a tale scopo istituito.
5. Di autorizzare conseguentemente il pagamento della somma di €. 108.653,00 a favore del Consorzio per i Servizi Territoriali del Noce in liquidazione (S.T.N.).
6. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni

ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010, n. 163 e s.m

7. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

successivamente

stante l'urgenza di provvedere in merito;
visto l'art. 79, comma 4, del DPR 1 febbraio 2005, n. 3/L.;
con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0 e astenuti n. 5 (Zanella Michele, Andreis Giorgio, Baggia Massimo, Costanzi Tullio e Cunaccia Barbara) su n. 15 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

d e l i b e r a

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a'sensi della su richiamata normativa.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Paganini Bruno

Il Consigliere delegato
F.to Zanon Rita

Il Segretario comunale
F.to Osele dott. Giorgio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Malè,

Il Segretario comunale
- Osele dott. Giorgio -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 79, comma 1°, DPReg. 01.02.2005 n. 3/L)

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico e pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **11.08.2015** al giorno **21.08.2015**

Il Segretario comunale
F.to - Osele dott. Giorgio -

Deliberazione divenuta esecutiva il . . . ai sensi dell'art. 79, comma 3° del DPReg. 01.02.2005 n. 3/L.

Malè, . .

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 79, comma 4° del DPReg. 01.02.2005 n. 3/L.

Malè, **11.08.2015**

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio
